



**Roma, 23 gennaio 2012**

**LETTERA CIRCOLARE – REGIONE MARCHE**

**ALLE BANCHE**

**ALLE SOCIETA' DI LEASING**

**AI CONSORZI E ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI**

**operanti con Artigiancassa S.p.A. nella Regione Marche**

**OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1.693 del 19 dicembre 2011 – Modifica alle Disposizioni Attuative del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64 .**

Si comunica che la Regione Marche, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1.693 del 19 dicembre 2011, ha modificato il limite di intervento previsto nella scheda tecnica che accompagna le Disposizioni attuative che disciplinano gli interventi agevolativi in oggetto.

In sintesi, detta modifica eleva il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo con riferimento a ciascun Confidi di 2° grado al 3,5% dell'importo garantito nell'anno in cui le operazioni sono state ammesse all'agevolazione (controgaranzia).

\*\*\*

Nel precisare che la modifica in parola si applica con riferimento alle controgaranzie deliberate dal competente Comitato tecnico regionale dal 19 dicembre 2011 (data di emanazione della deliberazione regionale 1.693/11) si riporta, per una più facile consultazione, in allegato n. 1 il testo aggiornato della citata scheda tecnica che accompagna le vigenti Disposizioni Operative.

Distinti saluti.

All.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Giuseppe Lenzi)**

# SCHEDA TECNICA

# **CONTROGARANZIA**

## **Interventi per massa**

### **Soggetti garantiti**

Confidi artigiani di garanzia di secondo grado.

### **Oggetto della garanzia**

Può essere controgarantito il portafoglio rischi riguardante:

- tutte le controgaranzie prestate in un trimestre a favore dei Confidi con riferimento a finanziamenti a breve, medio e lungo termine ad imprese socie.

A tal fine, il Confidi di secondo grado deve presentare alla Sede regionale di Artigiancassa specifica richiesta di ammissione agli interventi del Fondo utilizzando apposito modulo (facsimile in allegato n. 1).

Nel predetto modulo devono essere riportati i dati finanziari di ogni singola operazione, compresi quelli riferiti alla controgaranzia prestata.

### **Caratteristiche**

L'intervento del Fondo è attivabile a condizione che la garanzia prestata dal Confidi di secondo grado non superi il 70% di ciascuna operazione.

### **Durata della controgaranzia**

La durata della controgaranzia è pari alla durata di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 10 anni.

### **Copertura della garanzia**

L'intervento del Fondo è pari:

- all'80% dell'importo controgarantito dal Confidi di secondo grado.

Con riferimento a ciascun Confidi di secondo grado, il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non può superare il 3,5% dell'importo garantito nell'anno in cui le operazioni sono state ammesse all'agevolazione.